

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 1 ottobre 2020, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) e alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19)".

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale 12/2020)

1. All'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "destinando pari importo" sono sostituite dalle seguenti: "destinando la quota di proprietà della Regione".
2. All'articolo 4 bis, comma 5, della legge regionale 12/2020 le parole "pari a euro 15.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 14.986.500,00".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2020)

1. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "titolo 1 (Spese correnti)" sono sostituite dalle seguenti: "titolo II (Spese in conto capitale)".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13/2020)

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 13/2020 sono abrogate.
2. All'articolo 37, comma 3, della legge regionale 13/2020 le parole " , attraverso sgravi contributivi o incentivi" sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13/2020)

1. All'articolo 53, comma 1, della legge regionale 13/2020 dopo le parole "e rimovibili" sono aggiunte le seguenti: " , nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 13/2020)

1. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 13/2020 è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 13/2020)

1. All'articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/2020 dopo le parole "diversa dall'esistente" sono aggiunte le seguenti: " , purché nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 13/2020)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), come inserito dall'articolo 78 della legge regionale 13/2020, è abrogato.

2. All'articolo 6 bis, comma 5, della legge regionale 19/1999, come inserito dall'articolo 78 della legge regionale 13/2020, le parole " , 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "e 3".

Art. 8.

(Abrogazioni alla legge regionale 13/2020)

1. Gli articoli 23, 63, 84 e 85 della legge regionale 13/2020 sono abrogati.

Art. 9.

(Variazione di bilancio)

1. E' approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa (allegato A).

Art. 10.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 ottobre 2020

Alberto Cirio

"
CNNGI CVQ'C"

Anno di Competenza 2020

Á

SPESE

O KUKQPG.'RTQI TCO O C.'VWQNO	FGPQO RP\ KQPG	RTGXHQPK' CI I KQTP CVG'CNNC" RTGE GF GP VG" XCTK\ KQPG'" FGNDGT C'P'0pwni' GUGTEK IQ'pwm	XCTK\ KQPK		RTGXHQPK' CI I KQTP CVG'CNNC" FGNDGT C'P'" QI I GVQV'" GUGTEK KQ'4242	
			lp'cwo gpvq	lp'f lo lpw kpgg		
Öã æð : [Á@ { ð ã dæ ã } ^		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91	
O KUKQPG<	36/'Uxlnwrrq'geppqo leq'g'èqo r gvlslsls«					
Rt qi tco o c'3623/'Kpf wutlc.'RO Kq'Ct vi kpcvq						
	4/'Ur gug'lp'èppvq'ècr lscrg	residui presunti	39.065.765,13	0,00	0,00	39.065.765,13
		previsione di competenza	183.331.600,00	0,00	13.500,00	183.318.100,00
		previsione di cassa	213.959.324,05	0,00	13.500,00	213.945.824,05
Vqvcng'Rt qi tco o c	3623/'Kpf wutlc.'RO Kq'Ct vi kpcvq	residui presunti	43.179.837,54	0,00	0,00	43.179.837,54
		previsione di competenza	206.906.402,73	0,00	13.500,00	206.892.902,73
		previsione di cassa	238.224.082,52	0,00	13.500,00	238.210.582,52
VQVCNG" O KUKQPG	36 Uxlnwrrq'geppqo leq'g'èqo r gvlslsls«	residui presunti	175.064.210,22	0,00	0,00	175.064.210,22
		previsione di competenza	443.546.920,67	0,00	13.500,00	443.533.420,67
		previsione di cassa	546.301.095,02	0,00	13.500,00	546.287.595,02
VQVCNG'XCTK\ KQPKP'WUEKVC		t gulf wkt t gwpvk	397086032.44	2.22	2.22	397086032.44
		rt gxlulqpg'f Rèqo r gvgp c	66507680,42.89	2.22	350722.22	66507550642.89
		rt gxlulqpg'f Rècuc	76805230; 7.24	2.22	350722.22	76804: 907; 7.24
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		t gulf wkt t gwpvk	: 04707890 ; : .8;	2.22	2.22	: 04707890 ; : .8;
		rt gxlulqpg'f Rèqo r gvgp c	42054029; 0524.4:	2.22	350722.22	4205402870 24.4:
		rt gxlulqpg'f Rècuc	440; 80,970,73.99	2.22	350722.22	440; 80,840673.99

Allegato
C

Anno di Competenza 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		220.300.058,24	0,00	0,00	220.300.058,24
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		343.165.865,98	0,00	0,00	343.165.865,98
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.091.925.951,27	0,00	0,00	4.091.925.951,27
Titolo : 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di competenza	108.140.154,00	0,00	13.500,00	108.126.654,00
	previsioni di cassa	108.140.154,00	0,00	13.500,00	108.126.654,00
Totale Titolo : 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	16.276.825,48	0,00	0,00	16.276.825,48
	previsioni di competenza	419.006.343,42	0,00	13.500,00	418.992.843,42
	previsioni di cassa	435.283.168,90	0,00	13.500,00	435.269.668,90
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	16.276.825,48	0,00	0,00	16.276.825,48
	previsioni di competenza	419.006.343,42	0,00	13.500,00	418.992.843,42
	previsioni di cassa	435.283.168,90	0,00	13.500,00	435.269.668,90
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.858.860.626,28	0,00	0,00	6.858.860.626,28
	previsione di competenza	20.432.079.302,28	0,00	13.500,00	20.432.065.802,28
	previsione di cassa	22.635.548.053,07	0,00	13.500,00	22.635.534.553,07

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 109

"Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19)".

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 luglio 2020.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 3 agosto 2020.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 9 settembre 2020 con relazione di maggioranza di Valter MARIN e relazione di minoranza di Maurizio MARELLO e Sean SACCO.
- Approvato in Aula il 24 settembre 2020, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 26 voti favorevoli, 15 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 4 bis della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 bis ((Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, con delibera dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2445, comma 3, del codice civile , a ridurre il proprio capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando la quota di proprietà della Regione agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.

2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata:

a) – pppp) *omissis*.

3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.

4. Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

5. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), uno stanziamento pari a euro 14.986.500,00.

6. Gli oneri di cui al comma 5 trovano copertura nelle risorse derivanti dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità previste al comma 1, riacquisite al bilancio regionale mediante incremento delle previsioni di entrata del Titolo 05 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100 (Alienazione di attività finanziarie) ed iscritte nell'allegato contabile di cui all'articolo 36 della deliberazione legislativa (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) approvata dal Consiglio regionale il 27 maggio 2020.

7. Nella fase transitoria prevista dall' articolo 2445, comma 3, del codice civile , Finpiemonte S.p.a. è autorizzata ad utilizzare la propria liquidità, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri.

8. Finpiemonte S.p.a. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27 (Finanziamento al Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19).

1. E' istituito il Fondo regionale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico a seguito dell'emergenza da Covid-19, di cui agli articoli 3, comma 1, lett. j) e 43 comma 6, della [legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34](#) (Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

2. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto, per l'anno 2020, uno stanziamento di euro 5.000.000,00 nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse di pari importo allocate in Finpiemonte S.p.a, derivanti da economie e da procedimenti di revoca di somme indebitamente percepite dalle imprese di cui al Fondo interventi previsti dal IV, V e VI bando della [legge 25 febbraio 1992, n. 215](#) (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), riacquisite nel bilancio regionale ed iscritte nell'allegato contabile di cui all'articolo 36.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 37 della legge regionale 13/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 37 (Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working)

1. La Regione, in attuazione della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#) (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro per il raggiungimento di obiettivi e risultati concordati, con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, concorre a sostenere, sviluppare e potenziare il lavoro agile, coordinando e sostenendo, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili:

a) *abrogata*;

b) *abrogata*;

c) contributi e finanziamenti destinati alle seguenti finalità:

1) sostegno alla fruizione di servizi educativi per l'infanzia, di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, 65](#) (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)), debitamente autorizzati al funzionamento ai sensi della [legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1](#) (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), anche mediante la stipula di convenzioni con strutture già esistenti con disponibilità di posti;

2) sostegno alla fruizione di servizi di cura di familiari anziani o non autosufficienti o disabili anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti del territorio quali cooperative sociali o altre strutture che offrono servizi a prezzi calmierati;

3) sostegno all'erogazione di servizi aziendali, anche attraverso la creazione della figura del maggiordomo o del fattorino aziendale, oppure all'apertura di sportelli pratiche e per la consulenza fiscale o contributiva anche in convenzione con i centri di assistenza fiscale;

4) realizzazione di investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working.

3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono indirizzati a incentivare le imprese e gli enti pubblici a stipulare nuovi contratti di lavoro agile o a convertire in tale modalità contratti di lavoro già stipulati in precedenza all'entrata in vigore della presente legge.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 53 della legge regionale 13/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 53 (Agevolazioni sulla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza da Covid-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili, nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 60 della legge regionale 13/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 60 (Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)

1. Al fine di favorire l'approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all' [articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) (Tutela ed uso del suolo), gli elementi essenziali di cui all'articolo 14, comma 3 bis, della stessa legge, che corredano la proposta tecnica di progetto preliminare delle varianti strutturali, sono così semplificati:

a) la relazione illustrativa, di cui all' [articolo 14, primo comma, numero 1 della legge regionale 56/1977](#) , che riporta in termini generali gli obiettivi della variante, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio e i rapporti, limitatamente alle parti oggetto della variante, con il piano territoriale regionale (PTR), i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM), i piani di settore e, con riferimento al piano paesaggistico regionale (PPR), la bozza della relazione di verifica di coerenza secondo l'allegato B del [regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R](#) (Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte 'Ppr', ai sensi dell' [articolo 8 bis, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56](#) 'Tutela e uso del suolo' e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr); riporta, altresì, il dimensionamento delle superfici territoriali e le destinazioni d'uso delle aree di nuova previsione;

b) gli allegati tecnici, comprendenti le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui all' [articolo 14, primo comma, numero 2 della legge regionale 56/1977](#) , limitatamente a:

1) gli elaborati geologici, idraulici e sismici di cui all' [articolo 15, comma 2 della legge regionale 56/1977](#) , completi di tavole di analisi e sintesi; in questa fase non sono considerati elementi essenziali le schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree;

2) la bozza della relazione e gli elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante qualora presenti;

c) le tavole di piano di cui all' [articolo 14, primo comma, numero 3, lettera b\) della legge regionale 56/1977](#) comprendenti esclusivamente:

1) la planimetria del piano regolatore generale (PRG), redatta in scala non inferiore a 1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola, sono inoltre evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;

2) la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000;

d) la bozza delle norme di attuazione di cui all' [articolo 14, comma 1, numero 4\) della legge regionale 56/1977](#) ;

e) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Permane la facoltà per le amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più completa documentazione in coerenza con i disposti dell' [articolo 14, comma 3 bis, della legge regionale 56/1977](#) .

3. *abrogato.*”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 64 della legge regionale 13/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 64 (Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all' [articolo 24 della legge regionale 56/1977](#))

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di cui all' [articolo 24, comma 4, lettera b\), numero 2, della legge regionale 56/1977](#) sono consentiti anche con sagoma diversa dall'esistente, purchè nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 78 della legge regionale 13/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 78 (Inserimento dell'articolo 6 bis nella [legge regionale 8 luglio 1999, n. 19](#))

1. Dopo l' [articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19](#) (Norme in materia edilizia e modifiche alla [legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) 'Tutela ed uso del suolo'), è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. (Tolleranze esecutive)

1. In attuazione di quanto previsto all' [articolo 34, comma 2 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della

disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

3. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) il minore dimensionamento dell'edificio;
- b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
- d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

4. *abrogato.*

5. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.

6. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo sono definite con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.